

**Consiglio di Stato, sez. V, 16 dicembre 2022, n. 11033: autorizzazione agli scarichi idrici – necessità di provvedimento espresso**

Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato ribadisce che l'autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 124 d. lgs. 152/2006 deve essere autorizzata con provvedimento espresso, dovendosi escludere possibili deroghe o rinnovi taciti delle relative autorizzazioni. Ciò anche in conformità all'art. 20 L. 241/1990 che esclude l'applicazione del silenzio-assenso ai procedimenti ambientali.

In altre parole, l'acquisizione dell'autorizzazione agli scarichi costituisce un livello minimo inderogabile di tutela in materia ambientale e perciò deve essere ottenuta necessariamente mediante provvedimento espresso, essa non può essere sostituita da meccanismi di semplificazione amministrativa quali l'assenso per *silentium* o essere assorbita all'interno della SCIA. Con riferimento a quest'ultima, la mancata autorizzazione espressa costituisce motivo sufficiente per l'adozione di provvedimenti inibitori.

Il Supremo Consesso, richiamando sul punto la costante giurisprudenza costituzionale, rammenta, inoltre, che la disciplina sugli scarichi attiene alla materia ambiente, la quale è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, pertanto, alla Regioni non è consentito legiferare in materia, specie se l'effetto è la riduzione della tutela ambientale garantita a livello statale.

**Link:**[https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201607391&nomeFile=202211033\\_11.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201607391&nomeFile=202211033_11.html&subDir=Provvedimenti)